

Roma, 10 settembre 2019

Su presunte incompatibilità dei dirigenti scolastici allarmismo infondato

Ci viene segnalata la preoccupazione diffusa tra i dirigenti scolastici vincitori dell'ultimo Concorso, suscitata da notizie stampa di oggi, per una possibile applicazione nei loro confronti del comma 1-bis dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 in base al quale è sancito il divieto di conferimento di *"...incarichi di direzioni di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni."*

Nell'articolo di stampa cui si fa cenno viene affermato che la disposizione configurerebbe esplicitamente una *"...ipotesi di incompatibilità che, se accertata, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento disciplinare"* e, addirittura, integrerebbe *"...il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico"*.

L'articolo prosegue indicando tra le ipotesi di incompatibilità *"anche quella di aver fatto parte della rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) a livello di singola scuola e non solo quello di avere fatto parte degli organi statutari del sindacato"*.

Si tratta di una interpretazione assolutamente infondata, dal momento che la Circolare n. 11/2010 emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica (citata nell'articolo), avente per oggetto *"Art. 53, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – requisiti per il conferimento di incarichi di direzione del personale nelle pubbliche amministrazioni"*, al Punto 4.1. Individuazione delle *"strutture deputate alla gestione del personale"* – esclude espressamente i dirigenti scolastici dalla portata applicativa della disposizione suddetta; ciò in quanto la locuzione *"strutture deputate alla gestione del personale"* *"...è da riferirsi propriamente ai soli uffici cui istituzionalmente, in base agli atti di organizzazione, è attribuita la competenza sulla gestione del personale in ciascuna amministrazione..."* e non anche a quegli uffici, specialmente di dimensioni ridotte, ai quali fanno capo tutte le competenze generali di gestione, tra cui quella relativa al personale interno. Ci sembra una precisazione inequivocabile.

Ma anche a prescindere da tale autorevole chiarimento, è significativo anche il fatto che sia nel Regolamento che nel Bando del recente Concorso la condizione prevista dal citato comma 1-bis dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 non è annoverata (a differenza di quanto avviene, ad esempio, riguardo ai requisiti per aspirare a far parte delle Commissioni giudicatrici) tra le cause di incompatibilità e quindi di esclusione dalla partecipazione alla procedura di reclutamento, all'esito della quale si acquisisce il diritto al conferimento dell'incarico.

Ce n'è a sufficienza per assicurare quanti si ritenessero eventualmente destinatari di una disposizione interdittiva che in alcun modo li riguarda; a tutti i vincitori del Concorso l'augurio di svolgere con serenità l'incarico dirigenziale da poco ricevuto.

SEGRETERIA NAZIONALE CISL SCUOLA